

**CONVENZIONE TRA L'ASL GALLURA E IL MATER OLBIA HOSPITAL PER L'ATTIVITA'
ASSISTENZIALE DI ANATOMIA PATOLOGICA**

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, di seguito indicata con ASL n. 2 della Gallura, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana, 2-2A -07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Ottaviano Contu, domiciliato per la carica presso la medesima

e

La **MATER OLBIA S.p.A**– per la propria Struttura Sanitaria denominata MATER OLBIA HOSPITAL (MOH) – con sede legale e sede operativa in Strada Statale 125 “Orientale Sarda” - Loc. Padrongianus – 07026 Olbia (SS) - C.F. 13882471009, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Marcello Giannico

PREMESSO

- che nel territorio afferente all'ASL Gallura è attiva la struttura ospedaliera privata Mater Olbia Hospital, alla quale la Regione Sardegna ha concesso l'accreditamento istituzionale definitivo per l'erogazione delle attività sanitarie con provvedimento n. 693 del 30.11.2023;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna - ASSL Olbia n. 83 del 26/11/2020 era stata autorizzata la stipula della convenzione che disciplinava le attività di diagnostica medica istocitopatologica, rese dalla struttura di Anatomia Patologica dell'ASSL Olbia - ATS Sardegna, a favore del Mater Olbia Hospital, necessarie per garantire il funzionamento della struttura privata;
- che con Deliberazione del Direttore Generale di ASL Gallura n. 257 del 26/03/2024 era stato autorizzato il rinnovo annuale per il 2024 della Convenzione con il Mater Olbia Hospital per le attività di Anatomia Patologica, con contestuale presa d'atto delle attività rese dalla Struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura nelle annualità pregresse 2022/2023;
- che, nello specifico, le attività oggetto della Convenzione erano quelle della diagnostica istocitopatologica, con l'intenzione di attivare un percorso di mutua collaborazione tra le strutture per l'esecuzione di prestazioni diagnostiche, attraverso la definizione di appositi percorsi e procedure condivise;
- che il ricorso a convenzioni tra Enti diversi è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario (in particolare linee guida del Ministero della Sanità 2/1996 capitolo 5) a condizione che siano garantite le finalità /mission proprie di ciascun ente e che non vi sia conflitto d'interesse nello svolgimento dell'attività di cui trattasi;
- che il DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di erogare attività professionali a pagamento sia all'interno sia all'esterno delle strutture aziendali richieste da enti terzi e che le stesse siano da considerarsi attività libero-professionali se svolte fuori dall'orario di servizio;
- che la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 15/04/2022 , l'Asl n. 2 Gallura, stante l'esigenza di garantire continuità amministrativa e assistenziale anche nel periodo transitorio nelle more dell'implementazione della L. 24/20 e della definizione dei nuovi assetti organizzativi, ha recepito tutti i regolamenti/lineeguida/procedure adottati vigenti e pubblicati sul sito di ATS Sardegna, in quanto compatibili, incluso il regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ATS Sardegna, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 28/06/2019;
- che il Mater Olbia Hospital ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione di cui sopra e, contestualmente, ha chiesto all'ASL Gallura continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto del rapporto di collaborazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività;
- da parte della SC di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART. 1 – Oggetto

L'ASL Gallura si impegna, tramite la propria struttura di Anatomia Patologica, a garantire per il MOH l'esecuzione dell'attività diagnostica di Anatomia Patologica su pazienti in regime di ricovero e/o ambulatoriale, relativa a:

- a) esecuzione degli esami inclusi nel nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale;
- b) esecuzione degli esami non inclusi nel nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale presenti nella Proposta SIAPEC 2002;
- c) attività di consulenza/seconda opinione.

ART. 2 – Modalità

La struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura si impegna ad effettuare gli esami diagnostici sopra citati a favore dei pazienti del Mater Olbia S.p.A., segnalati, di volta in volta, tramite richiesta scritta ovvero informatizzata (previ specifici accordi a tal fine tra le due Aziende).

La tipologia e il volume degli esami diagnostici saranno definiti attraverso specifico accordo tra i Servizi di Anatomia Patologica, in funzione di una maggiore settorializzazione delle attività e, in ambito oncologico, della attivazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali interaziendali condivisi, con la finalità di garantire un'efficiente gestione dei casi, anche in termini di adeguamento dei tempi di refertazione agli indicatori.

Per specifiche esigenze cliniche, quali la diagnostica intraoperatoria, la struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura, previo accordo con i professionisti operanti nel MOH, metterà a disposizione personale medico qualificato specialista in Anatomia Patologica e personale tecnico di laboratorio biomedico, il quale potrà eseguire le attività di diagnostica estemporanea al congelatore necessarie per la gestione chirurgica del paziente.

La struttura di Anatomia Patologica dell'ASL Gallura, su specifica richiesta del MOH, previa autorizzazione della Direzione Medica del Presidio, metterà a disposizione la sala settoria del P.O. "Giovanni Paolo II" per l'esecuzione di riscontri diagnostici, che saranno effettuati in sede dal personale medico del MOH coadiuvato dal personale di supporto tecnico di sala settoria dell'ASL Gallura.

L'attività di cui al precedente art. 1 verrà effettuata al di fuori dell'orario di servizio, senza pregiudizio per l'attività istituzionale, mediante prestazioni professionali di Dirigenti Medici che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale, e sarà sottoposta alla disciplina prevista per l'attività libero-professionale di cui al combinato disposto dall'art. 91 e segg. del vigente CCNL Dirigenza medica e veterinaria e dell'art 5 del D.M.S. 31/07/1997. L'impegno orario, variabile in funzione dei carichi di lavoro e delle esigenze correlate alle attività oggetto della Convenzione, sarà determinato come da Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell'ATS Sardegna (Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 28/06/2019) e, in base alla norma dell'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, non potrà essere superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato, anche in applicazione delle norme sulla protezione, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono un massimo di n. 48 h settimanali complessive. Ciascuna parte assume piena ed esclusiva responsabilità per le attività svolte nell'esecuzione del presente accordo.

ART. 3 – Corrispettivo – Compensi

A fronte dell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il MOH si impegna a corrispondere all'ASL Gallura i compensi stabiliti nel nuovo Tariffario Regionale delle prestazioni. Specificamente, si farà riferimento al Nomenclatore SIAPEC 2002 per le prestazioni diagnostiche su pazienti ricoverati e per le prestazioni ambulatoriali non comprese nel nuovo Tariffario Regionale.

ART. 4 – Fatturazione

L'ASL Gallura, previa verifica da parte della Direzione del PO dei rendiconti semestrali forniti dalla SC di Anatomia Patologica e formalmente validati, emetterà fattura per le prestazioni erogate, alla quale verrà allegata copia degli stessi rendiconti. Il MOH si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

ART. 5 – Periodo di Validità

La presente Convenzione ha validità dal 1/01/2025 e sino al 31 dicembre 2025. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente con preavviso di tre mesi mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata. In tal caso, sia l'ASL Gallura sia il MOH avranno diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. Le Parti si riservano di proporre eventuali integrazioni alla presente Convenzione, finalizzate al progressivo raggiungimento dell'integrazione funzionale tra le strutture, anche con l'individuazione di meccanismi di reciprocità nel supporto diagnostico e di potenziale compensazione economica. L'ASL Gallura si avvale della facoltà di rivedere i termini della presente convenzione, qualora intervengano innovazioni o modifiche di carattere normativo vincolante a livello regionale e/o nazionale, o mutate condizioni operative degli enti, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Il rinnovo tacito non è consentito.

ART. 6 - Copertura Assicurativa

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

ART. 7 – Trattamento dati DPO

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le previsioni della normativa europea e nazionale specifica di riferimento. Entrambe le parti, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 Art. 9. Le parti regoleranno i rapporti relativi al trattamento dei dati personali conseguente allo svolgimento del servizio rappresentato nella presente convenzione, con idoneo ed adeguato atto separato conforme alle disposizioni del Reg. UE 2016/679

ART. 8 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Tempio Pausania.

Art. 9 - Disposizioni Finali

La presente convenzione è soggetta:

- a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lett. d) e comma 2, del D.lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016;
- ad imposta di bollo a carico del MOH.

Letto, approvato e sottoscritto

Olbia _____

Per l'ASL Gallura
Il Commissario Straordinario
Dott. Ottaviano Contu

Per la Mater Olbia S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott. Marcello Giannico